



Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione

Ipotesi Accordo Integrativo del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2021

Il giorno 19 settembre 2022 alle ore 16:00 in Roma presso la sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in Roma piazza della Repubblica n. 59 si incontrano in videoconferenza i rappresentanti dell'Ispettorato ed i rappresentanti nazionali delle OO.SS. dell'area dirigenziale a livello integrativo.

Sono presenti per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Ilaria Feola direttore della Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione

Stefano Marconi direttore della Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica

Sono presenti per le OO.SS.

- CGIL – Alberto Gardina
- CISL – Stefano Olivieri Pennesi
- UIL – Maria Francesca Santoli
- CIDA – Francesco Gattola
- Unadis _ Raffaella Anna D'Atri
- Dirstat – Giuseppe Patania

Risultano assenti le OO.SS. Assomed e Flepar.

Svolge i compiti di segreteria: dott.ssa Marina Caiati

Visto il Contratto collettivo nazionale relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020, periodo 2016 – 2018

Visto il CCNL, relativo al personale dirigente dell'Area I quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 12 febbraio 2010;

Visto il CCNL, relativo al personale dirigente dell'Area I biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 12 febbraio 2010;

Visto il CCNL, relativo al personale dirigente Area I quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto il 21 aprile 2006;

Visto il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, concernente l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Visto il comma 1 dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 149, che prevede, tra l'altro, che al personale dirigenziale dell'Ispettorato si applica la contrattazione collettiva dell'Area I;

Visto il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 attuativo del sopra citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n.149, concernente l'organizzazione delle risorse umane e strumentali;

VISTO all'Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia 2020 – 2022 del 27 luglio 2021 concernente il periodo temporale 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 ai fini normativi e l'esercizio 2020 ai fini economici;

Visto il decreto direttoriale n. 34 del 6 giugno 2021 di determinazione dell'ammontare del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso questo Ispettorato nazionale del lavoro per l'anno 2021, pari ad euro 4.569.360,99 al netto degli oneri riflessi;

Atteso che il totale delle destinazioni da regolare con la contrattazione integrativa ammontano ad euro 1.932.063,99 al netto dei costi sostenuti per il finanziamento della retribuzione di posizione per l'anno 2021;

le parti concordano

nel dare attuazione, per l'anno 2021, all'Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia 2020 – 2022 del 27 luglio 2021, con le modifiche agli articoli 2, 3 e 7 che di seguito si riportano:

“Articolo 2 Retribuzione di risultato

Alla retribuzione di risultato viene destinata una quota pari al 20% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia, ai sensi dell'art. 25 del CCNL 12 febbraio 2010 e dell'art.52 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020.

Al fine di garantire il carattere di premialità, la retribuzione di risultato sarà attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi misurati con le procedure previste dal vigente Sistema di valutazione.

Pertanto, la determinazione della retribuzione di risultato sarà correlata al punteggio complessivo (totale punteggio conseguito per la performance operativa + totale punteggio per i comportamenti organizzativi) ottenuto in sede di valutazione da ciascun dirigente a cui sarà corrisposta la retribuzione di risultato determinata sulla base delle 4 fasce indicate nella seguente tabella:

Punteggio conseguito	Fascia retributiva	Percentuale della retribuzione di risultato da erogare
90-100	3	100%
71-89	2	85%
50-70	1	70%
<50		non attribuibile

In applicazione dell'art. 28, commi 2, 3 e 5 del CCNL 9 marzo 2020 "differenziazione della retribuzione di risultato", le parti stabiliscono che venga attribuita la maggiorazione di risultato del 30% rispetto al valore medio pro-capite della retribuzione del risultato riconosciuta al personale dirigente al 10 % (con arrotondamento per eccesso) dei dirigenti valutati che abbiano conseguito il punteggio più alto nell'ambito della fascia di valutazione massima (performance livello 3) In caso di parità si applicheranno nell'ordine i seguenti criteri:

1. professionalità che nell'anno precedente non abbiano conseguito la maggiorazione;
2. media più elevata calcolata sulle valutazioni dell'ultimo triennio
3. maggiore anzianità di servizio nello svolgimento di incarichi dirigenziali.

L'importo della retribuzione di risultato spettante al dirigente valutato, sarà corrisposto in unica soluzione, tenuto conto del periodo di servizio prestato nell'anno - in relazione alla fascia di performance conseguita.

Articolo 3

Incarichi di reggenza ad interim e attribuzione del relativo trattamento economico.

Nelle ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del CCNL 21 aprile 2006.

Le risorse del Fondo al netto dei costi sostenuti per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono attribuite in via prioritaria ai dirigenti incaricati ad interim con le modalità di seguito riportate.

Il trattamento economico spettante al dirigente incaricato ad interim è integrato, nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo in relazione al servizio prestato, considerato il corretto svolgimento dei compiti istituzionali e le risultanze dell'attività svolta, la cui misura è definita nella percentuale del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'ufficio attribuito ad interim, ai sensi dell'art. 61, comma 3.

Qualora allo stesso dirigente siano conferiti, nello stesso periodo, più incarichi ad interim, spetterà una sola maggiorazione, individuata in misura corrispondente al trattamento economico più favorevole.

Il periodo di reggenza temporaneo assicurato nelle more della conclusione della procedura di interpello per l'assegnazione dell'incarico ad *interim* viene considerato ai fini della corresponsione della maggiorazione di cui al comma 3.

Articolo 7

Criteri, risorse e limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilità territoriale tra diverse sedi della stessa amministrazione ai sensi dell'art. 30 del CCNL 9 marzo 2020

Al fine di incentivare la copertura di posizioni vacanti e favorire, in tal modo, l'operatività e la funzionalità dei relativi servizi sul territorio, in coerenza con le esigenze organizzative ed i fabbisogni dell'amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del CCNL 9 marzo 2020 si conviene di:

- A. destinare un importo annuo lordo di euro 3.000,00 per i primi tre anni di incarico presso la stessa sede, ai dirigenti che assumano un nuovo incarico di titolarità presso le sedi degli Ispettorati di Aosta, Belluno, Crotone, Cuneo, Imperia, Nuoro, Sassari e Sondrio e in tutte le sedi con articolazione degli Uffici su due distinte Province;
- B. destinare al dirigente che assume un nuovo incarico di titolarità i seguenti importi da corrispondere per il primo anno: euro 3.000,00 per distanze superiori di 401 km dalla propria residenza, euro 2.500,00 per distanze superiori a km 201 dalla propria residenza (solo andata) ed euro 1.500,00 per distanze comprese tra 100 km e 200 km dalla propria residenza (solo andata).

Gli incentivi di cui ai punti A e B saranno corrisposti in un'unica soluzione ad integrazione della retribuzione di risultato e rapportati al servizio prestato nell'anno. In caso di ricorrenza di entrambe le condizioni si darà seguito esclusivamente alla corresponsione dell'incentivo di cui al punto A.

Gli importi di cui ai punti A e B non spetteranno nell'ipotesi in cui il dirigente abbia residenza da più di un anno nella Regione di destinazione.

L'incentivo non spetterà nel caso di primo incarico dirigenziale. I relativi oneri saranno a carico del fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato relativo all'anno di competenza dello svolgimento dell'incarico presso le sedi indicate, nel limite di un importo massimo del 5% delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato, garantendo comunque a tale voce retributiva la destinazione minima di risorse complessive stabilita dalle vigenti disposizioni.

Qualora l'ammontare previsto per finanziare l'incentivo alla mobilità territoriale risultasse eccedente, la parte residua incrementerà la retribuzione di risultato, diversamente qualora il predetto ammontare risultasse incapiante, gli importi da erogare saranno proporzionalmente ridotti".

La riunione termina alle ore: 18.15

PER L'ISPettorATO

PER LE OO.SS.

Firma

Ilaria Feola

FP CGIL

FIRMATO

Stefano Marconi

CISL FP

FIRMATO

UIL PA Dir

FIRMATO

CIDA FC

FIRMATO

UNADIS

FIRMATO

DIRSTAT FIALP

FIRMATO